

#### Decisione n. 9 dell'11 marzo 2021

OGGETTO: Dott. (omissis) – Comune di (omissis) - Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni -(202114738)

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTI** in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 1 sancisce il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa;
- il comma 2 ha introdotto, con lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";
- ai sensi del comma 3 l'esercizio di entrambi i diritti non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, quindi non richiede motivazione ma la relativa istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti;

VISTA la mail del 23 febbraio 2021 acquisita in pari data al protocollo n. 276, con la quale il Dott. (omissis) ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il diniego, espresso dal Responsabile RPCT del Comune di (omissis) con nota prot. 1143 del 13 febbraio 2021, sulla richiesta di riesame dallo stesso presentata in relazione al rifiuto espresso dal Comune con nota prot. 6889 del 11 novembre 2021 alla propria istanza di accesso civico volta a richiedere la pubblicazione, con i nominativi in chiaro, dei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (CAS) nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale:



**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

RILEVATO, con riferimento alla scadenza dei termini, che:

- l'istanza di accesso civico è stata trasmessa al Comune il 3 novembre 2020;
- il Sindaco, con nota prot. 6889 dell'11 novembre 2020, ha rifiutato la pubblicazione dei nominativi dei percettori del CAS sulla base del parere espresso dal Responsabile della protezione dei dati personali provvedendo, comunque, alla ripubblicazione dei relativi atti secondo le indicazioni fornite dal medesimo;
- il 30 novembre 2020 l'Istante ha presentato richiesta di riesame al Segretario Comunale del Comune di (omissis) in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, con nota del 10 dicembre 2020 nel precisare di non ricoprire il ruolo di RPCT nel Comune di (omissis) ha comunicato, a riscontro dell'istanza di accesso civico, il differimento della risposta all'esito del parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali la cui richiesta era in corso di formulazione;
- il 2 e il 10 febbraio 2021 l'Istante ha sollecitato una decisione motivata sulla propria richiesta di accesso;
- il 13 febbraio 2021, con nota prot. 1143, il RPCT del Comune di (omissis) nominato in data 22 gennaio 2021 in riscontro ai solleciti richiamava il diniego espresso dal Sindaco basato sul parere del Responsabile per la protezione dei dati personali;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO CHE il ricorso è stato regolarmente notificato al Sindaco di (omissis);

**RILEVATO**, inoltre, che il diniego di cui alla richiamata nota prot. 6889 dell'11 novembre 2020, è basato sostanzialmente sul parere rilasciato dal Responsabile per la protezione dei dati personali che richiama in proposito la FAQ n. 15 pubblicata sul sito del Garante della Privacy;

**CONSIDERATO CHE**, rispetto alla domanda se gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni, la risposta del Garante è stata che **non possono essere pubblicati**:

- a) i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare:
- b) le informazioni idonee a rilevare lo stato di salute o la situazione di disagio economicosociale degli interessati;
- c) i dati eccedenti o non pertinenti;



## **ESAMINATO** E VALUTATO il ricorso prodotto dall'Istante;

RITENUTO di non dover entrare nel merito dei giudizi espressi, né di dover verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti titolari di incarico a vario titolo presso il Comune e che, in tali vesti, hanno partecipato alla assunzione della decisione di diniego; questa Difesa Civica deve, infatti, limitarsi in questa sede a scrutinare la questione solo con riferimento al negato accesso civico che nel caso in esame si sostanzia nel rifiuto di pubblicare i nominativi dei percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che è quel particolare contributo riconosciuto in occasione dei terremoti che hanno colpito l'Abruzzo dal 2009 in poi, a quei cittadini che a seguito della inagibilità della propria abitazione, hanno individuato in autonomia una soluzione abitativa provvisoria;

**CONSIDERATO**, innanzitutto che, nel caso di specie occorre inquadrare la pubblicazione degli atti relativi alla attribuzione del CAS nella previsione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 che ne sancisce l'obbligo con espressa indicazione del nome dei beneficiari e degli importi corrisposti;

**CHE** i limiti di cui alla sopra richiamata FAQ n. 15 pubblicata sul sito del Garante della Privacy **non sono applicabili** al caso di specie in quanto i benefici di cui trattasi sono di importo superiore ai mille euro annui, non sono attribuiti in ragione di un disagio economicosociale soggettivo ma per un disagio abitativo collettivo legato agli effetti del sisma del 2016 e non sono idonei a rilevare lo stato di salute dei beneficiari;

**CHE**, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale abbia raccolto dati ulteriori, avrà cura di non pubblicare quelli ritenuti eccessivi e non pertinenti con la precisazione che il nome del beneficiario deve essere comunque pubblicato;

**RILEVATO**, inoltre, che il citato art. 26, al comma 3 attribuisce alla pubblicazione condizione legale di efficacia del relativo provvedimento;

**CHE** le argomentazioni addotte per il diniego sono prive di fondamento e che, nel caso di specie, trattandosi di atti la cui pubblicazione obbligatoria è prescritta dalla legge, non è obbligatorio acquisire il parere del garante della privacy né è necessario farlo potendo fare riferimento alla posizione già espressa nella ripetuta FAQ n. 15;

**ACCERTATO**, in conclusione, che le motivazioni afferenti il diniego espresso dal Comune di (omissis) non trovano riscontro nella normativa di riferimento e derivano da una erronea interpretazione della posizione espressa dal Garante della privacy;

# Tutto ciò premesso

#### **DECIDE**

• il ricorso avverso il denegato accesso civico presentato dal Dott. (omissis), volto ad ottenere la pubblicazione integrale degli atti con l'indicazione dei nominativi dei percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) è accolto;



• la presente Decisione è comunicata all'Istante ed al Comune di (omissis) affinché provveda alla pubblicazione dei percettori del CAS unitamente ai provvedimenti di liquidazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il Difensore Civico Regionale **Avv. Fabrizio Di Carlo** 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.